

Ufficio Nazionale Pastorale Scolastica
CEI - C.ne Aurelia, 50 - 00165 Roma

PASTORALE SCOLASTICA

Notiziario

ANNO X - n. 3
10 novembre 1984

UFFICIO
NAZIONALE
PASTORALE SCOLASTICA

Circonv.ne Aurelia, 50 - 00165 ROMA

NOTIZIARIO N. 3 Anno X
10 novembre 1984

SOMMARIO

- Editoriale	pag.	51
- Significato e contenuto della legge di parità scolastica nella prospettiva di un sistema integrato di servizio scolastico	"	55
- Proposta di legge sull'ordinamento della scuola non statale	"	73
- Libertà di insegnamento nella comunità europea (risoluzione del parlamento europeo)	"	85

EDITORIALE

Questo numero del NOTIZIARIO è tutto dedicato all'illustrazione della proposta di legge di parità tra scuola statale e scuola non statale in un "sistema scolastico integrato", presentata dalla D.C.

Non si tratta - per noi - di un problema scolastico secondario o marginale come troppi (anche cattolici) sono ancora tentati di pensare.

Anche se la nostra attenzione di pastorale scolastica è rivolta ai problemi di tutta la scuola, statale e non statale, non c'è dubbio che la scuola non statale cattolica ci sta particolarmente a cuore e, per la sua specifica finalità di ambiente di formazione integrale, umana e cristiana, costituisce un settore privilegiato del nostro impegno.

In questa prospettiva, il problema della libertà di scuola, il problema del pluralismo scolastico, inteso come pluralismo istituzionale, garantito non solo da una astratta formulazione giuridica ma anche da una effettiva parità economica, diventa fondamentale e condizionante.

E non riguarda - sia ben chiaro - soltanto la scuola cattolica, anche se questa rappresenta in Italia, di fatto, la parte più consistente, ma tutta la scuola non statale, o meglio, quella parte di essa che rientra nelle condizioni previste per il riconoscimento costituzionale della parità (art. 33).

Non si tratta, dunque, di una battaglia, per così dire, "confessionale": essa è innanzi tutto una battaglia civile di libertà. Si tratta di fare applicare e rispettare un diritto fondamentale del cittadino e della famiglia, riconosciuto formalmente dalla Costituzione della Repubblica Italiana, e mai concretamente attuato.

L'articolo che su questo argomento ha scritto P. Antonio Perrone, Presidente Nazionale della FIDAE, è esemplare per la sua linearità e chiarezza, per il suo ancorarsi saldamente alla lettera ed allo spirito della Costituzione, per il realismo dei suoi riferimenti socio-culturali che spiegano la difficoltà del cammino per un giusto e doveroso riconoscimento della parità scolastica.

Su questo problema, un impulso forse decisivo, è venuto anche dal documento che l'Episcopato italiano ha pubblicato nell'agosto dello scorso anno 1983, e che toccava direttamen-

te anche questo aspetto del problema, in una chiara prospettiva di giustizia costituzionale e di collaborazione fra i due tipi di scuola - statale e non statale - in un unico sistema scolastico integrato.

E' proprio a partire da questo documento, se non vediamo male, che ha preso le mosse e si è strutturato in una precisa proposta di legge, l'iniziativa della Democrazia Cristiana di dare concreta attuazione al dettato costituzionale dell'art. 33, comma 4, attraverso formule nuove ed originali rispetto al passato, e cioè, sostanzialmente, il finanziamento diretto, da parte dello Stato, del personale docente.

L'esame diretto della proposta di legge dirà più chiaramente le condizioni ed i limiti in cui tutto questo potrà e dovrà avvenire.

Del resto, il problema dei modi e delle forme del finanziamento pubblico possono essere anche altre e composite, e la stessa discussione parlamentare, purchè condotta con onestà e senza pregiudizi, potrebbe perfezionarli.

Ciò che è importante è sfatare il tabù di un rigido statalismo scolastico, e l'acritica convinzione che "pubblico" si identifichi con "statale".

Di questa proposta di legge la Democrazia Cristiana ha fatto un elemento qualificante del suo programma. E' significativo che grandi esponenti del laicismo nostrano, e la Massoneria direttamente, nella persona del Gran Maestro, siano scesi in campo contro questo progetto di legge: significa che ha colpito nel segno, e che si tratta di un progetto che da parte nostra è necessario difendere uniti, con la forza della ragione e del diritto.

Accanto all'articolo di P. Perrone pubblichiamo il testo integrale del progetto di legge, che, presentato alla Commissione istruzione della Camera ha per titolo "Ordinamento della scuola non statale" e reca il n. 1839, e la "Risoluzione del Parlamento Europeo" del 14 marzo 1984 sulla "Libertà d'Insegnamento nella Comunità Europea".

Ci auguriamo che tutte le consulte diocesane sappiano fare di questo problema oggetto della propria riflessione e del proprio impegno operativo.

* * * *

Desideriamo chiudere la presentazione di questo numero

del NOTIZIARIO con un rinnovato appello per un serio impegno di tutti in vista delle prossime elezioni degli organi collegiali del 16 e 17 dicembre p.v.

E' di questa mattina la notizia - diffusa dai giornali - che i partiti laici, dimenticando o mettendo da parte le loro divergenze, anche profonde, farebbero fronte unico con il PCI.

E' possibile e, per molti aspetti, sarebbe estremamente significativo. Ciò sta a dire, quanto sia necessario che quanti credono davvero ai valori del personalismo cristiano si impegnino a fondo per rendersi efficacemente presenti in una competizione che non è - almeno per noi - di potere, ma piuttosto di cultura, di educazione e di civiltà.

L'Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica

The first part of the document is a letter from the Secretary of the
Department of the Interior to the Commissioner of the General
Land Office, dated August 1, 1904. The letter is addressed to
Washington, D. C., and is signed by the Secretary. The letter
relates to the land claims of the State of Texas, and is
concerned with the possibility of the State's making a
claim for the lands which were the subject of the
Treaty of 1819. The letter is a copy of the original
letter which was sent to the Commissioner of the General
Land Office, and is a copy of the original letter which was
sent to the Secretary of the Department of the Interior.

Approved and forwarded for publication on 11/13/11.



**SIGNIFICATO E CONTENUTO DELLA LEGGE DI PARITA' SCOLASTICA
NELLA PROSPETTIVA
DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZIO SCOLASTICO**

di P. ANTONIO M. PERRONE, S.P.

Premessa

Prima di affrontare il tema della presente relazione mi preme, a titolo personale e a nome della FIDAE, esprimere il più vivo apprezzamento all'Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica per aver inserito quest'argomento tra i lavori della Consulta, dimostrando così una particolare sensibilità al problema, con la prospettiva di estenderla direttamente a tutti i membri della Consulta e, attraverso essi, ai vari Uffici di Pastorale Scolastica Regionali e diocesani.

E' ben a ragione. La Parità Scolastica, infatti, pur essendo anzitutto un problema proprio della società civile, ha anche specifica attinenza con la comunità ecclesiale per lo stretto rapporto che intercorre tra la missione propria della Chiesa (la salvezza attraverso l'evangelizzazione) e l'azione educativa attuata nella scuola in piena libertà di progettazione e senza condizionamenti discriminanti.

E' un problema che ci interessa direttamente, quindi, non solo come cittadini, ma anche come cristiani. Ed è urgente che venga conosciuto, dibattuto e condiviso anche negli ambienti ecclesiali, secondo le sollecitazioni espresse nel documento episcopale "La Scuola Cattolica, oggi, in Italia" (1).

(1) Doc. CEI n. 13: *"Appare dunque motivata la richiesta, avanzata con rispetto ma anche con forza, anzitutto ai cattolici e poi ad ogni persona di buona volontà, di rivedere e, se necessario, mutare il proprio atteggiamento verso la Scuola Cattolica."*

I cattolici devono imparare a vedere in essa un luogo significativo di incontro tra fede e cultura e un modo efficace di presenza e di dialogo con la Chiesa nel mondo, oltre che un servizio reso ai giovani e alle famiglie per un'educazione genuinamente cristiana. D'altra parte, chi non si riconosce nella comunione ecclesiale può onestamente valutare con pacatezza e obiettività il contributo che la Scuola Cattolica offre alla promozione di cittadini onesti, al potenziamento della cultura, al progresso sociale e civile.

Tuttavia la trattazione del tema nella presente relazione si sviluppa non su ragioni e motivazioni ecclesiali, che non avrebbero facile comprensione e accoglienza nel nostro mondo politico e sociale, ma su basi esclusivamente "civili", recepite cioè nei principi fondamentali della nostra Costituzione e nell'attuale concezione della società e delle sue varie articolazioni.

1. - Nella Costituzione italiana le matrici culturali della Parità Scolastica

Non è, infatti, in nome di diritti specifici di natura religiosa, né di privilegi derivati da antiche concessioni o benemeritenze, che viene condotta la "battaglia della parità scolastica". Essa si basa, anzitutto, sulla concezione dello "Stato democratico", così come è stata espressa nella nostra Costituzione. Questa, infatti, rifiutando nettamente lo Stato totalitario e, comunque, lo Stato centralizzato e gestore esclusivo dei pubblici esercizi, nonché lo Stato liberale, che privilegia la libera iniziativa e la concorrenza di enti e privati, limitandosi a forme di controllo e coordinamento, ha delineato, senza ombra di dubbi, l'immagine di "uno Stato sociale, partecipativo, fondato sui principi del personalismo, dell'uguaglianza e della giustizia sociale" (2), con un potere politico strettamente integrato con la società, in una parola, di uno Stato autenticamente democratico, in cui il "popolo", cioè la Società, lungi dal rinunciare ai propri specifici diritti, rimettendo tutto nelle mani dello Stato-apparato, è l'autentico centro propulsore del proprio sviluppo.

In siffatta visione, lo Stato non si sostituisce ai cittadini, regolando con leggi più o meno arbitrarie diritti concessi da lui stesso (Stato totalitario), né esplica la sua funzione soltanto "nella predisposizione e nel controllo di strumenti di azione giuridica prevalentemente ancorati a una disciplina di diritto privato" (Stato liberale) (3), ma "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua

(2) Doc. C.E.I. n. 81

(3) A. Mattioni: *Aggiornamenti Sociali* n. 7-8 1984; *Pluralismo* 1.

personalità" (4), e, inoltre, si assume esplicitamente il compito "di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ..." (5). Si configura così un ordinamento statutale, in cui "la Repubblica assume l'impegno di porre in essere attività, sorrette da strutture istituzionali idonee, capaci di far sì che persone e associazioni siano concretamente ed effettivamente abilitate all'esercizio di diritti individuali e comunitari, secondo le esigenze di un determinato contesto storico" (6).

Secondo questa concezione risulta chiaro il duplice dovere dello Stato per assicurare "libertà e uguaglianza" a tutti i cittadini: quello cioè di erogare direttamente prestazioni sociali capaci di promuovere lo sviluppo della persona e quello di consentire l'effettiva presenza di forme istituzionali e comunitarie diverse, intese a concorrere alla erogazione delle stesse prestazioni, offerte alla libera scelta dei cittadini in armonia con le proprie convinzioni ed esigenze specifiche.

I due citati articoli della nostra Costituzione (nn. 2 e 3) sono fondamentali per la salvaguardia e garanzia di tutti i "diritti inviolabili dell'uomo" e costituiscono l'autentica chiave d'interpretazione dell'intero sistema costituzionale italiano nel suo complesso e nelle sue parti.

Ed è alla luce di tali principi che vanno letti e interpretati anche i testi costituzionali relativi all'istruzione e alle specifiche istituzioni, che ne promuovono la fruizione da parte dei cittadini. Assumono così chiarezza e

(4) Costituzione italiana Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

(5) Costituzione italiana Art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

(6) A. Mattioni, *ibidem* - cfr. anche G. Garancini: "Senza privilegi verso una leale parità" - *Quaderno-FIDAE* n. 3 pagg. 120/134.

piena intelligibilità gli articoli 30, 31, 33 e 34 (7) della Costituzione, che sanciscono rispettivamente:

- a) il primato educativo della famiglia e la sua piena libertà di scelta in fatto di istruzione ed educazione e il conseguente ruolo di "supplenza" dello Stato in caso di inadempienza da parte dei genitori (30 e 31);
- b) la libertà d'insegnamento per enti e privati, che intendono istituire - senza oneri per lo Stato - centri di istruzione e di educazione (33 c. 3);

(7) Costituzione italiana: art. 30 - "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".

Art. 31 - "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

Art. 33 - "L'arte e la scienza sono libere e libero è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato".

Art. 34 - "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

- c) il diritto alla parità scolastica per le scuole che la richiedono, assimilando con determinati obblighi, ma in piena libertà, la propria attività con quella delle istituzioni scolastiche statali, alle quali, appunto, vengono dichiarate "pari" (33 c. 4);
- d) il conseguente trattamento scolastico equipollente per gli alunni delle scuole paritarie come per quelli delle scuole statali (33 c. 4);
- e) la gratuità dell'istruzione obbligatoria per tutti i cittadini, dovunque attuata, cioè senza particolari condizioni, che richiedano l'assolvimento dell'obbligo scolastico con gratuità solo presso istituzioni statali (34 c. 2);
- f) il diritto a particolari "provvidenze" dello Stato per la prosecuzione degli studi superiori per i "capaci e meritevoli" (34 c. 3).

Si tratta, come può facilmente rilevarsi, di una serie di diritti costituzionali, che devono poter essere esercitati congiuntamente senza che l'esercizio di uno di essi ne escluda automaticamente un altro, come attualmente avviene, purtroppo, in Italia, dove l'esercizio del diritto alla libera scelta di una scuola "paritaria" viene penalizzato con la privazione del diritto alla gratuità, pur proclamato per tutti i cittadini, "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (8).

Salta così l'impianto costituzionale degli articoli 2 e 3 sopra evidenziato, che sancisce il dovere dello Stato di assicurare la piena uguaglianza dei cittadini nell'esercizio dei loro "diritti inviolabili" e quello di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale", che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

E' noto a tutti che il pomo della discordia è costituito dall'inciso dell'art. 33 c. 3 "senza oneri per lo Stato", che in questi 37 anni di Costituzione repubblicana ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro, che ci porterebbero a lunghe divagazioni (9). Personalmente ritengo che il "famigerato" in-

(8) Costituzione italiana Art. 3.

(9) Cfr. "Parità scolastica" a cura di G.P. Crippa e M.T. Gavazzi, Milano 1984 pagg. 20/22 e Quaderni-FIDAE n. 5, "Libertà scolastica nella Costituzione italiana" saggio storico critico di G. Fagiolo pagg. 30/44.

ciso si trovi inserito al posto giusto ad indicare che "l'istituzione di scuole di enti e privati" non debba automaticamente far scattare l'intervento finanziario dello Stato, in quanto la libertà di esercitare un'attività d'insegnamento, come quella di qualunque altra attività, non costituisce obbligo specifico di provvidenze economiche per lo Stato.

I titolari di tali provvidenze, infatti, non sono le scuole che offrono istruzione, ma i cittadini, che la chiedono. Sono questi che hanno diritto all'istruzione gratuita nella fase "obbligatoria" e agevolata in quella successiva. E' compito dello Stato predisporre adeguati provvedimenti legislativi per rendere possibile l'effettivo esercizio di tale diritto, anche se attuato in scuole non statali. Che ciò avvenga con l'erogazione diretta di sussidi alle famiglie (buono-scuola) o attraverso il finanziamento delle istituzioni scolastiche paritarie, agli alunni delle quali deve essere assicurato "un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle Scuole Statali", questa è una questione tecnico-amministrativa, che spetta allo Stato risolvere, purchè si salvaguardi il diritto alla effettiva libertà di scelta educativa delle famiglie senza discriminazioni economiche.

Le difficoltà insorte contro l'idea del "buono scuola" sembrano preferire la strada del finanziamento delle istituzioni paritarie (pagamento degli stipendi del personale direttivo docente e, per la scuola dell'obbligo, anche delle spese di gestione); ma ciò, ripeto, sempre come mezzo tecnico-amministrativo per garantire la libertà di "apprendimento", cioè di libera scelta della scuola da parte delle famiglie.

2. - Difficile cammino per l'attuazione del dettato costituzionale

Eppure, nonostante la lineare chiarezza del dettato costituzionale, che esige espressamente l'approvazione di una legge che fissi "i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità", assicurando loro "piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello di alunni di scuole statali" (C. 33 c. 4), nulla finora è stato fatto dal nostro legislatore, mentre continua a sussistere una confusionaria e spesso contraddittoria normativa per l'istituzione e il funzionamento di scuole non statali, basata sulla legge "fascista" n. 86/1942 (dichiarata, in parte, anticostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 19.6.1958) e lasciata alla discrezio-

nalità dell'autorità amministrativa con Ordinanze e Circolari spesso discutibili.

Perchè tanto ritardo e tanta ritrosia a legiferare? Credo che si possano individuare le ragioni nei seguenti elementi, che caratterizzano ancora la nostra società in fatto di "politica scolastica", nonostante gli sforzi compiuti per il loro superamento:

a) Residui di inveterato "statalismo" ancora largamente presenti nella mentalità e nel comportamento degli italiani. La concezione di uno Stato "napoleonico", che detiene il monopolio della gestione dei pubblici servizi è ancora radicata nella mente di molti e stenta a cedere il posto a quella di uno Stato effettivamente democratico, integrato, nell'assolvimento dei suoi servizi, con le prestazioni offerte dalla società nelle sue varie articolazioni di persone e formazioni sociali. Anche non pochi che si dicono democratici e cristiani credono di servire la società, sostenendo con le parole e con i fatti il monopolio (o quasi) della gestione dello Stato e dimenticando quelle lucide parole di Don Sturzo, che di democrazia e di cristianesimo se ne intendeva un poco: "Finchè gli italiani non vinceranno la battaglia della libertà scolastica, in tutti i gradi e per tutte le forme, resteranno sempre servi dello Stato (sia democratico o fascista o comunista), servi del Partito (quale ne sia il colore), servi dei tirannelli locali (compagni, signorotti, o ras), servi di tutti quelli che non avranno respirato la libertà - la libertà che fa padroni di se stessi e rispettosi e tolleranti degli altri - fin dai banchi della scuola, di una scuola veramente libera...".

b) Vecchi steccati di anticlericalismo, che stentano a scomparire dal civile costume del nostro Paese. Si ritiene che il riconoscimento della parità costituisca una forma di privilegio per le istituzioni scolastiche e cattoliche, le quali per il loro espresso riferimento ad un preciso "Progetto Educativo" costituirebbero una minaccia per il pluralismo culturale nell'istituzione scolastica. La Chiesa e le sue istituzioni educative sarebbero un corpo estraneo nella società italiana da eliminare a tutti i costi in nome di un laicismo di Stato, che, anzichè essere rispetto per la libertà di persone e formazioni sociali per una perfetta uguaglianza di tutti i cittadini e delle loro varie espressioni, finisce con l'essere una forma di integrismo reazionario, ormai ampiamente superato nella moderna visione democratica dello Stato. Si leggano, a

questo riguardo, le parole della Risoluzione "Luster" del Parlamento Europeo, che mettono in risalto la "neutralità dello Stato" in fatto di libertà scolastica: "Non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze del genere a favore dell'istruzione non confessionale" (10). Lo Stato, quindi, al di fuori di ogni particolare concezione ideologica, deve garantire la libera presenza delle varie istituzioni senza privilegiarne o danneggiarne alcuna. Questo ci sembra un autentico e corretto "laicismo", che lo Stato deve professare e praticare in tema di istruzione e di educazione, così come in tema di espressione "politica" dei cittadini singoli o associati.

- c) Scarsa maturazione democratica nei cittadini, spesso ignari dei fondamentali diritti personali e sociali, di cui sono portatori. E' certamente cresciuto in questi ultimi decenni il senso democratico del popolo italiano in molti settori della vita sociale; ma esso è ancora ai primi passi in tema di effettiva libertà scolastica. Troppi italiani accettano, come naturale, la concreta discriminazione, che viene loro imposta dall'assenza di una adeguata legislazione che consenta una vera parità di trattamento scolastico per tutti i cittadini. In seguito alle recenti manifestazioni popolari francesi in difesa della effettiva libertà scolastica, che hanno portato alla caduta del Governo Mauroy e al ritiro di un disegno di legge "statalista", ci si è chiesto se ciò sarebbe stato possibile anche da noi. Una delle risposte più persuasive evidenziava la difficoltà di simili manifestazioni in Italia, proprio a causa di una scarsa sensibilizzazione al problema nella maggioranza dei cittadini. Giustamente, quindi, nella presentazione alla stampa del Progetto di legge paritaria l'On. De Mita sollecitava l'impegno di tutti per un'opera di sensibilizzazione della pubblica opinione come supporto indispensabile per una conseguente e coerente azione politica. Di qui l'urgenza di iniziative capillari atte a promuovere la consapevolezza di tutti su un problema di tanta rilevanza, che possa portare al superamento delle difficoltà di ordine politico, che ostacolano oggi l'iter legislativo della parità scolastica.

(10) Risoluzione del Parlamento Europeo del 14.3.1984: "Libertà d'insegnamento nella Comunità Europea".

d) Contrasti tra le forze politiche, che si riflettono anche in questo settore, nonostante gli impegni assunti dai partiti dell'attuale maggioranza governativa ad affrontare il problema della parità scolastica nel quadro generale di promozione dell'intero sistema scolastico italiano. Certe recenti dichiarazioni di esponenti dei vari partiti politici ci hanno fatto oscillare dalla speranza alla sfiducia e viceversa, poichè ora sottolineavano il proposito di affrontare il problema senza alcun pregiudizio, in nome della maturata coscienza democratica promossa dalla nostra Costituzione, ora sbandieravano il "senza oneri per lo Stato" come un ostacolo insormontabile sul cammino della reale parità scolastica, ignorando spesso che il problema della parità non è solo un problema economico-finanziario, ma anzitutto una civile conquista sociale che dovrebbe essere assicurata al nostro Paese secondo le ripetute sollecitazioni di organismi internazionali, a cui l'Italia è espressamente legata da impegni di diretta partecipazione e di dichiarata collaborazione (11). Il dibattito politico in corso sui vari organi di stampa potrebbe portare a qualche chiarimento prima della discussione parlamentare in sede legislativa; ma è necessario che questo si svolga senza preconcetti, né vecchi steccati, aperto al dialogo e disponibile ad accogliere ed analizzare fatti e motivazioni con serenità di giudizio e nell'unica prospettiva di far progredire il nostro Paese nel rispetto dell'effettiva libertà e uguaglianza di tutti i cittadini.

3. - Nuova cultura dello sviluppo formativo

In realtà non mancano fondate speranze che questo dialogo possa avere degli sbocchi positivi. Si sta evolvendo,

(11) Cfr. "Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo" (ONU 10.12.1948) Art. 26

- "Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo della Educazione" (UNESCO 14.12.1960)

- "Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali" del 4.11.1950, art. 9

- Risoluzione del P.E., di cui alla nota (10).

infatti, anche in Italia una nuova cultura in fatto di istruzione e di educazione, basata su elementi di innegabile valore, strettamente collegati col pluralismo socio-culturale, sempre più evidente, nel nostro Paese. Questa è una realtà positiva, che trova il suo fondamento nella libertà personale e sociale di pensiero e di aggregazione e che come va crescendo nei vari campi della vita sociale (politica, lavoro, arte, professioni ...) così si manifesta anche nel mondo della scuola e delle sue istituzioni.

Ci si sta avviando, cioè, ad una nuova concezione e attuazione del sistema formativo, "che si specifica per gli elementi della qualità, della differenziazione e personalizzazione dei servizi, della molteplicità delle risorse formative e del decentramento. Per la sua complessità la formazione non può essere identificata con l'azione dello Stato, ma va considerata come un sistema allargato e diversificato, che dovrebbe includere una pluralità di soggetti (lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, altri Enti e privati), tra i quali realizzare ipotesi di coordinamento e di integrazione. In tale situazione sembra urgente una riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione scolastica a livello centrale e periferico.

L'estensione della responsabilità globale dell'educazione all'intera società e alle comunità in cui quella si articola mira a garantire alla persona il diritto ad educarsi scegliendo liberamente il proprio percorso tra una molteplicità di istituzioni, contenuti, metodi e tempi.

Entro questo quadro la libertà effettiva di educazione e la parità si presentano come delle strategie, che la società, nel suo impegno a valorizzare tutte le strutture per fini educativi, utilizza allo scopo di realizzare una collaborazione feconda tra le scuole statali e le scuole non statali operanti senza finalità di lucro" (12).

Questa significativa sintesi della "nuova cultura dello sviluppo formativo", contenuta nel documento conclusivo del recente Convegno di Pallanza, organizzato dalla FIDAE, coglie gli elementi fondamentali della nuova realtà che sta maturando in Italia e che sollecita l'istituzione del "sistema integrato di servizio scolastico", come logica e coerente risposta alle istanze sopra evidenziate. Questa stessa esigenza viene espressa, dopo una attenta analisi, dal documento epi-

(12) Documento conclusivo del convegno FIDAE tenutosi a Pallanza nei giorni 24-29 agosto 1984 su "La Parità Scolastica in uno Stato democratico", pubblicato su "AVVENIRE", 1.9. 1984.

scopale "La Scuola cattolica, oggi, in Italia", che indicando il senso di marcia "senza privilegi verso una reale parità", così ne sintetizza l'urgenza: "E' ormai maturo il tempo che nel nostro paese prevalga, sulla concezione monopolistica della scuola, il principio dell'utilizzazione di tutte le proposte educative secondo la categoria della reale parità, per giungere ad un'adeguata legislazione in materia, anche tenendo conto della recente legislazione regionale in tema di diritti allo studio" (13).

Quest'ultimo riferimento del documento CEI alla legislazione regionale, che sancisce l'assoluta e piena uguaglianza degli alunni delle scuole statali e delle scuole non statali (autorizzate a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato e materne vigilate) per la fruizione delle provvidenze erogate per agevolare l'esercizio del diritto allo studio, è estremamente importante, come segno del positivo cammino percorso verso la parità scolastica. Soprattutto l'intervento univoco della Magistratura regionale (Piemonte, Lombardia, Toscana) per il rispetto della "parità" in fatto di "diritto allo studio", contro le omissioni o le espresse violazioni di varie deliberazioni comunali, ha chiaramente ribadito, l'assoluta uguaglianza dei cittadini nell'esercizio delle libertà di scelte educative con argomentazioni quanto mai significative anche per il più ampio diritto di scelta delle prestazioni scolastiche (14).

Né possiamo non accennare sia pure rapidamente, al consistente contributo che ci proviene sul cammino dell'effettiva parità scolastica dalla consolidata esperienza europea. In tutte le Nazioni dell'Europa occidentale sono in atto, da tempo, varie forme di intervento statale intese a garantire i diritti educativi dei cittadini e delle famiglie. Ne è limpida espressione la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14.3.1984, la quale, dopo aver richiamato i vari documenti e dichiarazioni internazionali relativi alla libertà d'insegnamento, chiede che vengano riconosciuti, nell'ambito della Comunità Europea, i principi dell'accesso all'istruzione senza discriminazione alcuna, della libertà di coscienza, della libera scelta educativa da parte delle famiglie, della pluralità di istituzioni statali e non statali destinate a garantire un'effettiva libertà scolastica, e dell'intervento

(13) Doc. C.E.I., n. 89.

(14) Il 13.10.1984 è stata pubblicata la decisione n. 731 del Consiglio di Stato, che costituisce una pietra miliare nel cammino della parità. Cfr. Docete n. 2 (nov. '84).

dello Stato per rendere possibile una reale libertà di insegnamento. In particolare, afferma l'art. 9 di detta Risoluzione, "il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti dei Gestori, dei genitori, degli alunni e del personale". Più chiaro di così? E' difficile sottrarsi alla perentorietà di tali affermazioni. Le Risoluzioni del Parlamento Europeo non sono leggi dello Stato italiano, si obietta; ma allora quanto è ancora lontana la nostra "cultura" da quella europea, cui per tanti altri versi noi ci richiamiamo! Vogliamo proprio sperare che i nostri politici, che pure tanto si battono per la Comunità Europea, non trascurino questo esplicito richiamo.

4. - La proposta di legge 1839 "Ordinamento della Scuola non statale"

Ed è proprio per rispondere a questa sollecitazione che la DC ha presentato la sua proposta di legge paritaria, alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Frutto di un lungo ripensamento e di un'attenta revisione delle precedenti proposte di legge sullo stesso argomento, la PdL 1839 è stata formulata anche col contributo di esperti giuristi e di operatori scolastici, tenendo presenti i principi fondamentali sopra ricordati, che sono alla base del nostro Stato democratico, sociale e partecipativo, e gli elementi ormai acquisiti in campo internazionale e in corso di acquisizione anche nella nostra società, secondo quanto rilevato più sopra.

Al citato Convegno di Pallanza della FIDAE, che si è svolto proprio sul tema: "La Parità scolastica in uno Stato democratico", è stato rilevato che tale proposta di legge, pur suscettibile di emendamenti migliorativi, "rappresenta un progetto valido e corretto per tradurre in atto i diritti di tutti i cittadini all'istruzione e all'educazione, come previsto dall'art. 33 comma 4 della Costituzione". In particolare si sono sottolineate, come punti qualificanti, le affermazioni seguenti, che riguardano:

- a) la libertà di scelta educativa;
- b) il pluralismo delle istituzioni scolastiche ed educative;

- c) l'autonomia della scuola per la salvaguardia della propria identità;
- d) la parità giuridica ed economica;
- e) l'avvio del sistema integrato di servizio scolastico a cominciare dalla scuola materna.

Si tratta di elementi ovviamente indissociabili, che la legge dovrà comunque assicurare, perchè non si snaturi il valore dell'autentica parità scolastica, che non potrà mai trasformarsi in "statalizzazione" delle libere istituzioni, alle quali dovrà essere garantita la "piena libertà", di cui parla esplicitamente il dettato costituzionale, attraverso una sufficiente autonomia organizzativa, che assicuri la coerenza delle istituzioni scolastiche con il dichiarato indirizzo educativo.

5. - Contenuti specifici della proposta di legge

Non solo il problema della parità scolastica, bensì l'intero ordinamento della scuola non statale è oggetto della proposta di legge 1839, che si propone di mettere chiarezza nella "selva" delle istituzioni scolastiche non statali, indicandone gli obblighi e i diritti secondo una triplice ripartizione, nella quale dovrebbero rientrare i vari tipi di libere istituzioni nel rispetto dei principi sopra ricordati. Questi costituiscono il Titolo I: "Diritto all'istruzione e all'educazione", contenente tre articoli con i seguenti sottotitoli, chiaramente indicativi dei principi fondamentali richiamati: Diritto della persona e dovere-diritto della famiglia e dello Stato - Libertà di scelta e sua attuazione - Libertà di istituzione. Nei successivi Titoli II, III e IV viene proposta la ripartizione delle scuole non statali secondo lo schema qui appresso riportato, nel quale sono sinteticamente evidenziati gli obblighi e i diritti delle rispettive istituzioni scolastiche:

OBBLIGHI

DIRITTI

A - SCUOLE NOTIFICATE

- buona condotta per gestore/personale
- competenza per docenti
- notifica dei piani di studio al Provveditorato
- idoneità igienica dei locali
- arredamento/attrezzature adeguati
- notifica del funzionamento per presa d'atto al Provveditore Studi

- iscrizione all'albo del Provveditorato
- libertà di scelta del personale
- libertà di ordinamenti e piani di studio
- rilascio dei certificati senza valore legale
- validità dei certificati per adempimento dell'obbligo e per diritti statuto dei lavoratori (Legge 300)
- diritto allo studio (Leggi regionali)

B. - SCUOLE RICONOSCIUTE

oltre agli obblighi sub A:

- personale direttivo laureato/abilitato + tre anni di servizio docente
- personale docente laureato/diplomato, abilitato e iscritto alle graduatorie provinciali (titoli, ecclesiastici per scuole concordatarie)
- titolo legale per alunni
- piani di studio conformi a statali o difformi ma autorizzati
- contratto collettivo di lavoro
- domanda di riconoscimento al Ministero

oltre ai diritti sub A:

- rispetto dell'identità della scuola
- validità legale di studi/esami/titoli
- applicabilità DPR 419/Sperimentazione
- servizio riconosciuto per personale
- accesso ad aggiornamento con docenti
- statali
- esami di idoneità per privatisti a condizioni previste dal Regolamento

C - SCUOLE PARITARIE

oltre agli obblighi sub A e B:

- statuto qualificante l'identità della scuola
- esclusione del fine di lucro
- pubblicità dei bilanci
- inserimento nella programmazione territoriale in funzione delle scelte dei genitori
- numero di alunni per classe conforme a quella delle scuole statali del distretto
- organi collegiali analoghi a quelli di scuola statale, con compiti di verifica anche amministrativa

oltre ai diritti sub A e B:

- riconoscimento di pubblico servizio
- inserimento nel sistema integrato di servizio scolastico
- esami di maturità anche per privatisti
- facilitazioni per handicappati
- assunzione a carico dello Stato della retribuzione del personale dirigente/docente a livello iniziale di carriera, compresi gli oneri sociali
- utilizzo di personale statale comandato a completamento orario
- facilitazioni per personale come corrispondente personale statale
- riscatto del servizio anche ai fini di carriera e di pensione
- facilitazioni tariffarie postali come per le scuole statali
- detrazione fiscale per contributi, donazioni e lasciti alla scuola paritaria

PER LE SCUOLE PARITARIE DELL'OBBLIGO

- gestione del rimborso-spese controllata dagli Organi collegiali

- rimborso-spese per personale nondocente e per spese generali di gestione.

Particolare attenzione viene riservata al "Servizio educativo delle Scuole Materne", argomento del Titolo V. Data la loro specifica configurazione, le scuole materne si inseriscono nel sistema scolastico italiano con la duplice connotazione di scuole notificate o paritarie, riproducendo, sia pure con qualche elemento particolare, le caratteristiche proprie dei due tipi di scuole. La preoccupazione della proposta di legge è quella di assicurare, con strutture adeguate e personale qualificato, una completa integrazione del servizio educativo in modo da garantire una efficiente presenza di istituzioni statali e non statali su tutto il territorio nazionale per la libera scelta educativa delle famiglie.

Le "Norme generali, transitorie e finali", contenute nel Titolo VI, completano il disegno di legge prevedendo, tra l'altro, la costituzione di uno speciale "Comitato Scuola non statale" in seno al Consiglio Nazionale della P.I., come organo consultivo per le questioni attinenti le istituzioni scolastiche non statali, e l'emanazione con Decreto del Presidente della Repubblica di un apposito Regolamento per la concreta attuazione della legge stessa.

C. - Percorribilità politica della proposta di legge

A questo punto è lecito chiedere: Che ne sarà, concretamente, della proposta di legge paritaria? Quali le prospettive di approvazione parlamentare nel prossimo futuro? Le precedenti esperienze non sono certo incoraggianti, considerando che altri 11 disegni di legge sono inesorabilmente caduti davanti all'insensibilità dei più e all'opposizione preconcetta di molti. Tuttavia quanto abbiamo cercato di illustrare sulla lenta formazione di una nuova cultura dello sviluppo formativo in Italia dovrebbe offrire qualche punto fermo per ancorare alcuni elementi di speranza. Il dibattito in corso sulla stampa, sia pure con voci discordanti e spesso confuse, contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della libera scelta educativa delle famiglie; la posizione, a volte volutamente sfumata, di alcune forze politiche lascia intravedere una certa disponibilità al dialogo per giungere a delle conclusioni accettabili; l'autorevole intervento del Parlamento Europeo non dovrebbe restare senza risonanza anche per chi crede di essere sicuro delle sue posizioni di intransigente chiusura; gli interventi della Ma-

gistratura in tema di diritto alla studio non possono restare a lungo ignorati e finiranno col consolidare il positivo cammino finora percorso in questa direzione; l'impegno pubblico assunto dal partito di maggioranza relativa attraverso la voce dei suoi massimi rappresentanti sollecitò lo stesso Partito ad avviare concrete forme di dialogo chiarificatore con gli altri esponenti politici; il documento episcopale sulla scuola cattolica e il frequente richiamo magisteriale del Papa sullo stesso tema contribuiscono a sollecitare l'attenzione di tanti cattolici, non ancora convinti della bontà della causa, sull'urgenza di una autentica libertà d'insegnamento nella scuola non statale; ... e potremmo ancora aggiungere altri elementi di segno positivo. Ma non ne mancano neppure di segno negativo come accennato più sopra, al punto 2.

E allora? la strada da percorrere è ancora irta di difficoltà e potrebbe rivelarsi più lunga del previsto. Ciò ci spinge ad un impegno le cui linee più rilevanti sono state indicate nello stesso documento di Pallanza già menzionato e che si possono così sintetizzare per quanto riguarda l'azione concreta delle istituzioni scolastiche cattoliche al fine di promuovere, gradualmente, innanzitutto al nostro interno e nell'opinione pubblica, una "cultura della parità", che consenta di sostenere l'azione legislativa e di pervenire al definitivo traguardo:

- a) la disponibilità al servizio sul territorio, perseguendo una sempre maggiore risposta alle reali esigenze di tutta la comunità;
- b) l'impegno di attuare una continua ricerca creativa e di sperimentazione, che consenta alla scuola di essere elaboratrice di cultura;
- c) la creazione di un corpo docente più qualificato, che condivida le finalità educative dell'istituzione;
- d) la gestione amministrativa senza fini di lucro e con pubblicità dei bilanci;
- e) il perseguimento di una vera comunità educante, all'interno della quale si deve esprimere il diritto delle famiglie alla partecipazione con assunzione di responsabilità;
- f) lo sviluppo della gestione sociale attraverso la presenza di organi collegiali interni e la partecipazione assidua agli organi scolastici distrettuali con competenza educativa e organi attiva, in collaborazione con tutte le altre forze culturali;

- g) la necessità di un raccordo sempre più stretto ed efficiente della scuola cattolica con la Chiesa locale, di cui deve essere concreta espressione nel campo educativo.

Sono concrete linee, che unite ad un'adeguata e capillare informazione attraverso gli organi di stampa e i mezzi di comunicazione sociale possono effettivamente contribuire ad un sostanziale miglioramento non solo delle libere istituzioni ma di tutto il sistema scolastico italiano.

A questo obiettivo guarda con speranza la Comunità ecclesiale del nostro Paese, impegnata, com'è, a dare un valido contributo all'elevazione non solo religiosa, ma anche civile e morale del nostro popolo.

SCELGO L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO

(Editore "ESPERIENZE", Via S. Michele, 81 - 12045 FOSSANO (CN)
- TL (0172) 60933 - Pagg. 32, con illustrazioni a colori. £. 1.000.

Opuscolo semplice, vero, efficace.

Indirizzato soprattutto ai genitori. ma non solo a loro.

Un opuscolo da leggere, meditare e diffondere.

Proposta di legge Ordinamento della Scuola non statale

TITOLO I

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALL'EDUCAZIONE

Art. 1.

(Diritto della persona e dovere-diritto
della famiglia e dello Stato)

Il diritto della persona all'istruzione e all'educazione permanente deve essere assicurato dalla famiglia e dalla comunità nazionale e locale a norma di quanto previsto dagli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione. Tale diritto può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo scolastico, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

Art. 2.

(Libertà di scelta e sua attuazione)

È garantita ai genitori la libera scelta delle istituzioni scolastiche ed educative per i propri figli, con diritto di usufruire - a norma degli artt. 32 e 34 della Costituzione e degli artt. 42 e 46 del D.P.R. 616/77 e successive modificazioni - delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per agevolare il loro compito educativo, con particolare riferimento all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, alla medicina scolastica e agli interventi a favore dei figli portatori di handicap.

Art. 3.

(Libertà di istituzione)

La libertà garantita dalla Costituzione ad Enti e privati di aprire scuole e istituti di educazione è regolata dalle norme generali sull'istruzione e dalle disposizioni della presente legge.

Apposita normativa regola le libere Università, gli istituti superiori non statali e le istituzioni scolastiche e culturali straniere operanti in Italia.

TITOLO II

SCUOLE ED ISTITUZIONI EDUCATIVE NOTIFICATE

Art. 4.

(Condizioni e norme per l'apertura)

L'apertura di scuole e di altre istituzioni educative è soggetta alle seguenti condizioni:

a) che il gestore, o il legale rappresentante dell'Ente gestore, goda della cittadinanza italiana e risulti di buona condotta morale e civile. Ove trattasi di Enti locali e di altri Enti giuridicamente riconosciuti, basta che il legale rappresentante dimostri il riconoscimento dell'Ente e la propria capacità di agire per gli scopi indicati a nome e per conto dell'Ente.

Ove trattasi di Ente, Società o Associazione senza riconoscimento giuridico, i predetti requisiti devono essere posseduti da coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione secondo gli ordinamenti italiani o l'accordo degli associati;

b) che il personale addetto risulti di buona condotta morale e civile ed abbia i necessari requisiti di competenza, attestati dal gestore sotto la propria responsabilità;

c) che i piani di attività scolastica ed educativa e l'elenco del personale di cui alla lettera b) siano preventivamente notificati al competente Provveditore agli Studi;

d) che i locali siano riconosciuti igienicamente idonei dalla competente autorità sanitaria;

e) che l'arredamento scolastico e le relative attrezzature siano rispondenti ai piani prefissati, secondo apposita dichiarazione del gestore.

I gestori che intendano aprire istituzioni di cui al presente articolo devono notificare al Provveditore agli Studi l'apertura dell'istituzione stessa almeno 60 giorni prima del suo funzionamento, allegando la documentazione relativa alle condizioni previste dal precedente comma e ogni altra documentazione prescritta da successive leggi nei riguardi delle istituzioni educative e scolastiche. Essi inoltre hanno l'obbligo di notificare e di opportunamente documentare ogni variazione relativa alla gestione, al tipo di istituzione scolastica ed educativa, al personale addetto e le altre notevoli variazioni ai piani d'insegnamento di cui alla lettera c) del presente articolo.

Art. 5.

(Albo provinciale delle istituzioni)

Presso ogni Provveditorato agli Studi è istituito un Albo delle istituzioni scolastiche ed educative. In tale Albo il Provveditore agli Studi, dopo aver accertato le condizioni previste per l'apertura, iscriverà ciascuna istituzio-

ne che in tal modo assume la qualifica di "notificata".

L'iscrizione, che ha natura di mero accertamento dichiarativo delle condizioni prescritte per l'apertura, si intenderà acquisita quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione della relativa documentazione e non sia intervenuto un motivato diniego del Provveditore.

Nell'Albo di cui al presente articolo sarà annotata anche la eventuale qualifica che deriva alle scuole notificate dai provvedimenti di riconoscimento legale e di parità di cui ai successivi Titolo III e Titolo IV.

È compito del Provveditore agli Studi trasmettere copia dell'Albo provinciale con le eventuali modifiche alla competente Direzione Generale del Ministero della P.I.

Art. 6.

(Ordinamento ed attestati)

Alle istituzioni scolastiche di cui al presente Titolo è riconosciuta la libertà di ordinamento didattico, disciplinare, amministrativo e la facoltà di rilasciare attestati di frequenza e di studio a carattere privato, validi anche a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, secondo le norme stabilite nel Regolamento di cui all'art. 51. Per i lavoratori studenti tali attestati sono validi ai fini del riconoscimento dei diritti previsti dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 7.

(Vigilanza)

La vigilanza sulle istituzioni di cui al presente Titolo viene esercitata dal Ministero della P.I. tramite la Direzione Generale competente e tramite gli organi centrali e periferici del ministero stesso.

Art. 8.

(Ammende e sanzioni)

Chiunque proceda all'apertura di

una istituzione scolastica o educativa prima che siano decorsi 60 giorni dalla notificazione di cui all'art. 4 o dopo aver ricevuto dal Provveditore il motivato diniego, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni; il Provveditore inoltre può disporre la chiusura della istituzione.

Il Provveditore agli Studi, qualora accerti che sia venuta a mancare qualcuna delle condizioni previste dall'art. 4, fissa al gestore un congruo termine entro il quale questi deve provvedere a sanare l'irregolarità riscontrata. Decorso tale termine, il Provveditore può disporre la chiusura con decreto motivato.

Contro tale decreto è ammesso ricorso al Ministero della P.I. che decide entro tre mesi, sentito il Comitato del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione di cui al successivo art. 47.

Art. 9.
(Ulteriori modalità)

Le modalità per l'accertamento delle condizioni di apertura e di funzionalità delle istituzioni contemplate dai precedenti Articoli, per i passaggi di gestione o per i trasferimenti di sede, per l'istituzione dell'Albo e per l'iscrizione allo stesso, nonché per le eventuali sospensioni o chiusure del funzionamento di tali istituzioni e per i ricorsi al Ministero della P.I. verranno disciplinate dal Regolamento di cui al successivo art. 51.

TITOLO III
SCUOLE RICONOSCIUTE

Art. 10.
(Condizioni per il riconoscimento)

Il riconoscimento del valore legale del titolo di studio è conferito alle scuole che, oltre alle condizioni previste dal precedente art. 4, soddisfino anche ai seguenti requisiti:

a) il personale direttivo sia in

possesso di abilitazione e abbia prestato servizio presso scuole di qualunque ordine e grado statali, paritarie o riconosciute per almeno tre anni con regolare titolo di studio;

b) il personale docente al momento dell'assunzione sia iscritto nelle graduatorie provinciali e, di conseguenza, sia fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento o - in caso di esperti e quando non sia richiesto titolo legale - sia munito di altri requisiti atti a comprovarne la competenza, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 50;

c) gli alunni siano in possesso del titolo legale di studio richiesto per le classi che intendono frequentare;

d) i piani d'insegnamento siano riconosciuti atti a conseguire i titoli che la scuola intende rilasciare. Se tali piani sono conformi ai programmi di scuole statali, il riconoscimento consegue all'accertamento di tale conformità, fermo restando che la conformità riguarda esclusivamente i piani stessi e non le cattedre o gli altri ordinamenti propri delle scuole statali; tale conformità richiede che il corso di studi si svolga in un numero di anni non inferiore a quello stabilito nel corrispondente tipo di scuola statale.

Qualora i piani suddetti non risultino conformi ai programmi di scuole statali, il provvedimento che dichiara il riconoscimento delle singole scuole stabilisce anche gli effetti legali dei titoli da esse rilasciati, previo parere del Comitato di cui al successivo art. 47.

Art. 11.
(Procedure per il riconoscimento)

Per conseguire il riconoscimento legale della scuola il gestore, o il legale rappresentante dell'Ente gestore, deve inoltrare domanda al Ministero della P.I. tramite il competente Provveditore agli Studi, allegando i documenti comprovanti l'adempimento delle condizioni di cui agli artt. 4 e 10.

La domanda di riconoscimento inoltrata al Ministero della P.I. può essere contestuale a quella di iscrizione all'Albo inoltrata al Provveditore, entro i termini di cui all'art. 4 comma secondo; in tal caso il Provveditore comunicherà direttamente al Ministero l'avvenuta iscrizione per i conseguenti adempimenti.

Accertati gli adempimenti, il Ministro della P.I. entro sei mesi dalla presentazione della domanda, emana il decreto di riconoscimento o comunica il motivato diniego.

Il riconoscimento può essere conferito alla scuola per l'intero corso o gradualmente per singole classi o gruppi di classi. Essa si intende estesa di diritto alle sezioni staccate o alle classi collaterali qualora, entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico si documenti al Provveditore la regolarità degli adempimenti relativi all'edificio, alle aule, alle attrezzature, al personale docente e agli alunni. Accertata la regolarità degli adempimenti il Provveditore con proprio decreto estenderà il riconoscimento alle sezioni o classi interessate entro i successivi 90 giorni, dopo il quale termine il riconoscimento si presume esteso.

Gli effetti giuridici del riconoscimento legale decorrono dall'inizio dell'anno scolastico indicato nella domanda, previo esito favorevole degli accertamenti.

I passaggi di gestione e i trasferimenti di sede delle scuole riconosciute devono essere autorizzati dal Ministero della P.I., al quale dovranno essere notificate le variazioni relative ai piani di studio e al personale, ai fini del mantenimento del riconoscimento stesso.

Le modalità per gli accertamenti di cui al presente articolo, e per le sospensioni o chiusure di scuole riconosciute sono indicate nel Regolamento di cui al successivo art. 51, salvi sempre i diritti degli alunni e del personale di dette scuole.

Art. 12.

(Effetti del riconoscimento)

Il riconoscimento legale della scuola comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi ivi compiuti, degli esami sostenuti, compresi quelli di accesso ad ogni ordine e grado, e dei titoli da essa rilasciati.

Alle scuole riconosciute si applica la normativa prevista dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 e successive modificazioni, relativa alla sperimentazione scolastica.

La frequenza di una scuola riconosciuta o il servizio in essa prestato comporta il rispetto dell'identità dell'istituzione stessa, quale risulta dallo Statuto o dall'indirizzo educativo che la qualifica.

Art. 13.

(Candidati privatisti)

I candidati privatisti possono sostenere presso le scuole riconosciute che intendono frequentare tutti gli esami che danno accesso a classi di ogni ordine e grado. Essi hanno facoltà di iscriversi per la frequenza in scuole diverse da quelle in cui hanno sostenuto gli esami, solo alle condizioni indicate dal Regolamento di cui all'art. 51.

Art. 14.

(Assunzione e trattamento del personale)

Il personale direttivo, docente e non docente delle scuole riconosciute è assunto dal gestore delle scuole stesse; a tale personale compete il trattamento stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Esso ha diritto di usufruire delle iniziative di aggiornamento previste per il personale di scuole statali.

Il servizio prestato nelle scuole riconosciute, e annualmente documentato presso il Provveditorato agli Studi, viene valutato ai fini delle graduatorie per le supplenze nelle scuole statali e ai fini dei concorsi a cattedra.

con le stesse modalità previste per i corrispondenti docenti delle scuole statali.

Art. 15.
(Vigilanza)

Il Ministero della P.I. esercita le sue funzioni di vigilanza sulle scuole riconosciute tramite i propri organi centrali e periferici.

La vigilanza sugli scrutini ed esami per gli alunni interni delle scuole riconosciute è affidata alla normale attività degli Ispettori centrali e periferici del Ministero della P.I.

Per la vigilanza sulla regolarità delle operazioni degli esami di idoneità dei candidati privatisti presso scuole riconosciute, il Provveditore agli Studi designa un Commissario. Le spese relative sono a carico della scuola.

Art. 16.
(Sanzioni)

Per comprovate gravi infrazioni alle norme degli artt. 10 e 11, il Ministero della P.I. tramite il competente Provveditore agli Studi può applicare le seguenti sanzioni:

- a) sospensione temporanea del riconoscimento legale;
- b) revoca del riconoscimento;
- c) chiusura della scuola.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono applicati dal Ministro della P.I. sentito il parere del Comitato di cui all'art. 47, previa contestazione degli addebiti.

Gli alunni che frequentano la scuola all'atto in cui viene data esecuzione ai provvedimenti di cui ai precedenti commi, possono essere accolti in altre scuole riconosciute ed hanno il diritto di trasferirsi nelle corrispondenti classi di scuole statali a cui dà accesso il titolo del quale sono forniti.

In mancanza di scuole di cui al precedente comma, il Ministro della P.I., sentito il parere del Comitato di cui all'art. 47, nomina un Commissa-

rio governativo che, a carico del gestore, provvede agli adempimenti necessari fino alla chiusura dell'anno scolastico.

TITOLO IV
SCUOLE PARITARIE

Art. 17.
(Condizioni)

La parità di cui all'art. 33 della Costituzione è riconosciuta alle scuole gestite da Enti locali o da formazioni sociali istituite giuridicamente (Enti morali, Fondazioni, Cooperative, IPAB, Associazioni civili, Istituzioni religiose, Sindacati ed altri Enti) o da privati che, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 4 e 10, soddisfino alle seguenti condizioni:

- a) la scuola sia dotata di un apposito Statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo, escluda il fine di lucro ed assicuri la pubblicità dei bilanci;
- b) la scuola si inquadri nella programmazione scolastica del territorio; tale programmazione deve tener conto sia delle istituzioni esistenti sia soprattutto delle richieste dei genitori in funzione delle loro scelte educative, a norma dell'art. 2 della presente legge;
- c) il numero minimo e massimo degli alunni per classe sia conforme a quello esistente nelle corrispondenti scuole statali del distretto;
- d) il personale della scuola goda di una regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro;
- e) nella scuola siano in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale, con le attribuzioni indicate dal Regolamento di cui all'art. 51.

Art. 18.
(Procedure per ottenere la parità)

Per ottenere la parità scolastica, il gestore - o il legale rappresentante dell'Ente gestore - deve inoltrare domanda al Ministro della P.I., tramite il competente Provveditore agli Studi, allegando la documentazione che comprovi l'adempimento delle condizioni previste dai precedenti artt. 4, 10 e 17.

Accertati tali adempimenti, il Ministro della P.I. entro sei mesi dalla presentazione della domanda emana il decreto di parità o comunica il motivato diniego, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 47.

La parità può essere riconosciuta alla scuola per l'intero corso o gradualmente per singole classi o gruppi di classi e i suoi effetti giuridici ed economici decorrono dall'inizio dell'anno scolastico indicato nella domanda.

La domanda per ottenere la parità può essere contestuale alla richiesta di riconoscimento legale e di iscrizione all'Albo del Provveditorato agli Studi; in tal caso le ulteriori modalità di procedura sono stabilite dal Regolamento di cui all'art. 51.

Art. 19.
(Effetti della parità)

La parità scolastica comporta - oltre agli effetti di cui all'art. 10 comma secondo, e all'art. 12 - anche il riconoscimento del servizio pubblico prestato dalle scuole paritarie, con i doveri e i diritti che ne conseguono per le istituzioni stesse, per il personale, per gli alunni e per i genitori, secondo le norme dei successivi Articoli.

La scuola paritaria realizza la piena libertà garantita dal dettato costituzionale all'art. 33, attraverso l'autonomia delle proprie finalità e caratteristiche, delle strutture e programmi coerenti con tali finalità, delle scelte del perso-

nale che ne garantisca la corretta attuazione.

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie costituiscono il sistema integrato del servizio scolastico.

Art. 20.
(Alunni di scuola paritaria)

Agli alunni di scuola paritaria è riconosciuto un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuola statale, a norma dell'art. 33 della Costituzione.

I candidati privatisti possono sostenere esami di idoneità, licenza e maturità presso scuole paritarie alle stesse condizioni previste per gli alunni e per i candidati delle corrispondenti scuole statali.

Art. 21.
(Iscrizione alla scuola paritaria)

La scuola paritaria è aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta in armonia con l'indirizzo educativo della scuola stessa.

Per quanto riguarda gli alunni portatori di handicap, la scuola paritaria si attiene alla normativa vigente per la scuola statale con diritto agli interventi previsti per gli alunni delle corrispondenti scuole dello Stato.

Art. 22.
(Rapporti con il territorio)

In riferimento a quanto previsto dalla lettera b) del precedente art. 17, le scuole paritarie partecipano - tramite propri rappresentanti designati a norma del Regolamento di cui all'art. 51 - alle proposte di programmazione degli insediamenti scolastici sul territorio e alla definizione e qualificazione del fabbisogno e delle disponibilità di strutture scolastiche, al fine di contribuire al massimo realizzo di risorse

umane e strutturali presenti sul territorio.

Tali proposte vengono trasmesse sia agli Enti locali, per quanto di loro competenza, sia al Provveditore agli Studi per la conseguente utilizzazione in sede di organismo collegiale competente ad esprimere il parere sui nuovi insediamenti scolastici statali o paritari.

Art. 23.

(Assunzione e trattamento del personale)

Il personale delle scuole paritarie è assunto dal gestore in base ai contratti collettivi di lavoro.

Il trattamento economico del personale direttivo e docente di tali scuole è equiparato a quello del corrispondente personale di scuola statale a livello iniziale di carriera.

Il servizio prestato da tale personale è riconosciuto, oltre che ai fini indicati dal precedente art. 14, anche ai fini pensionistici e di carriera, con le modalità previste da apposito decreto che il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui all'art. 47.

Il personale di scuola paritaria gode degli stessi diritti del personale statale per quanto si riferisce alle attività di aggiornamento e alle altre facilitazioni previste dalle norme in vigore.

Ai docenti, nell'ambito dell'indirizzo educativo della scuola paritaria, è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei loro genitori.

Art. 24.

(Intervento finanziario dello Stato)

Lo Stato contribuisce al finanziamento delle scuole paritarie corrispondendo al gestore l'importo necessario per la retribuzione del personale

direttivo e docente; tale retribuzione è rapportata al livello iniziale di carriera del corrispondente personale di scuola statale, con i relativi scatti di anzianità.

Lo Stato corrisponde altresì l'importo relativo agli oneri contributivi, assicurativi e sociali di qualunque genere, dovuto per legge dal gestore stesso.

Art. 25.

(Utilizzazione e comando di personale statale)

In alternativa parziale o totale a quanto previsto dal precedente articolo, il Ministro della P.I. - previa richiesta nominativa da parte delle scuole paritarie e con il consenso degli interessati - può autorizzare il personale della scuola statale a completare il proprio orario di servizio nelle scuole paritarie o a prestarvi l'intero servizio sotto forma di comando.

Il Ministro della P.I. è delegato a definire con proprio decreto le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 26.

(Gratuità dell'istruzione obbligatoria)

Per rendere effettiva la gratuità dell'istruzione obbligatoria prevista dalla Costituzione, lo Stato interviene a favore delle scuole paritarie dell'obbligo, oltre che nei modi stabiliti dai precedenti artt. 24 e 25, anche con il rimborso delle spese sostenute per il personale non docente e con un contributo per le spese generali di gestione. Tale rimborso spese è rapportato al numero degli alunni delle scuole paritarie e la sua gestione è controllata dagli organi collegiali della scuola di cui alla lettera e) dell'art. 17.

Art. 27.

(Oneri a carico dei genitori)

Nulla è dovuto da parte dei genitori ai gestori di scuole paritarie per quan-

to si riferisce alle prestazioni coperte dall'intervento statale.

Restano a carico dei genitori i corrispettivi per le altre spese di gestione nella misura stabilita dall'organo collegiale di cui all'art. 17 lettera e), su proposta motivata del gestore. Parimenti sono a carico dei genitori le spese per altre prestazioni diverse dalla normale attività didattica e approvate dal suddetto organo collegiale.

**Art. 28.
(Facilitazioni)**

L'apertura, il funzionamento e la vigilanza sulle istituzioni paritarie non sono soggetti a tassazione da parte dello Stato, al quale nulla è dovuto per i suoi adempimenti.

Alle scuole paritarie sono concesse le facilitazioni tariffarie postali, con le modalità previste per le scuole statali.

I contributi, le donazioni e i lasciti a favore delle scuole paritarie sono deducibili dall'imponibile fiscale alle condizioni stabilite dal Regolamento di cui all'art. 51.

**Art. 29.
(Vigilanza)**

La vigilanza sul funzionamento delle scuole paritarie, sugli scrutini che vi si svolgono e sugli esami in esse sostenuti, viene esercitata dal Ministero della P.I. nelle forme previste per le corrispondenti scuole statali.

**Art. 30.
(Sanzioni)**

Il Ministro della P.I. in caso di gravi comprovate infrazioni alle norme di cui agli artt. 4, 10 e 17, può applicare alle scuole paritarie le seguenti sanzioni:

- a) sospensione temporanea dei finanziamenti pubblici;
- b) sospensione della parità;
- c) revoca della parità;
- d) chiusura della scuola.

I provvedimenti di cui sopra sono applicati alle scuole, previa contesta-

zione degli addebiti e sentito il parere del Comitato di cui all'art. 46.

All'atto in cui viene data esecuzione ai provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, gli alunni di scuola paritaria possono essere accolti presso altra scuola paritaria o hanno il diritto di trasferirsi alla corrispondente scuola statale.

TITOLO V

**SERVIZIO EDUCATIVO DELLE
SCUOLE MATERNE**

**Capo primo: Scuole materne
notificate**

**Art. 31.
(Istituzione e normativa)**

L'istituzione di scuole materne a carattere meramente privato è soggetta alla normativa di cui al Titolo II della presente legge; tali scuole vengono iscritte dal Provveditore agli Studi nell'Albo di cui all'art. 5 ed assumono la denominazione di "scuole materne notificate".

**Capo secondo: Sistema integrato
del servizio di
scuola materna**

**Art. 32.
(Sistema integrato)**

In analogia a quanto previsto dall'art. 19 della presente legge, il sistema integrato del servizio di scuola materna è costituito da:

- a) scuole materne paritarie, gestite senza fine di lucro dalle formazioni di cui all'art. 17, 1° comma;
- b) scuole materne degli enti locali;
- c) scuole materne statali.

**Capo terzo: Scuole materne paritarie
a gestione autonoma**

**Art. 33.
(Condizioni per l'apertura e il
funzionamento)**

Per l'apertura e il funzionamento, le scuole paritarie devono osservare le

seguenti condizioni:

- a) ammissione aperta a tutti i bambini;
- b) impiego di personale in possesso di apposito titolo di studio;
- c) utilizzazione di locali idonei e funzionali;
- d) ricettività effettiva accertata di almeno 15 bambini;
- e) suddivisione in sezioni del numero massimo di 25 bambini;
- f) apertura per almeno 10 mesi all'anno;
- g) adozione degli orientamenti didattici di cui al D.P.R. 10.9.1969, n. 647 e successivi aggiornamenti, salvo il rispetto delle finalità statutarie delle singole scuole;
- h) presenza di organi partecipativi analoghi a quelli previsti dai decreti delegati per le scuole statali.

Art. 34.

(Assunzione e trattamento del personale)

L'assunzione del personale di scuola materna paritaria viene fatto dal gestore della scuola stessa a norma di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 23 della presente legge.

Il trattamento economico del personale avviene a norma dei contratti collettivi di lavoro e secondo quanto previsto dal secondo comma del citato art. 23.

Il servizio prestato da tale personale è riconosciuto ai fini indicati dal terzo comma del precedente art. 23. Tale personale gode dei diritti previsti dal quarto e quinto comma dello stesso art. 23.

Le scuole paritarie possono associarsi al livello di distretto, ovvero al livello sub-distrettuale, quando comprendono più di 40 sezioni; in tal caso le scuole nomineranno proprio personale direttivo secondo le modalità di cui al Regolamento previsto al successivo art. 51.

Art. 35.

(Intervento finanziario dello Stato)

Lo Stato interviene a favore delle scuole materne autonome a norma di

quanto stabilito dai precedenti artt. 24 e 25 della presente legge.

Art. 36.

(Gratuità della Scuola materna)

Per rendere effettiva la gratuità della scuola materna anche nelle istituzioni di cui al presente Capo terzo lo Stato interviene - oltre che nei modi previsti dai precedenti artt. 24 e 25 - anche con un rimborso-spese, secondo le modalità previste dal precedente art. 26.

Agli iscritti alle scuole materne paritarie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42 e 45 del DPR 616/1977.

Art. 37.

(Oneri a carico dei genitori - facilitazioni)

Gli oneri a carico dei genitori per le scuole materne di cui al presente Capo terzo sono quelli previsti per le scuole paritarie dal precedente art. 27.

Le facilitazioni accordate alle scuole materne di cui al presente Capitolo sono quelle stabilite per le scuole paritarie dal precedente art. 28.

Capo quarto: Scuole materne paritarie degli Enti locali

Art. 38.

(Istituzione)

Gli Enti locali possono istituire scuole materne alle condizioni stabilite dalle lettere b) c) e) del precedente art. 17, nell'intento di fornire prontamente il servizio alle famiglie delle località sprovviste di scuola materna, tenuto conto dei piani d'intervento in materia di edilizia.

I Comuni possono consorzarsi fra loro per gestire scuole materne nel caso di popolazione in età prescolare inferiore al minimo previsto dalla lettera c) del precedente art. 17.

Art. 39.
(Assunzione e trattamento del personale)

Il personale insegnante e non insegnante delle scuole materne di cui al presente Capo quarto è assunto mediante pubblico concorso aperto a quanti sono in possesso dei titoli previsti.

Il trattamento di tale personale è quello disposto per il corrispondente personale dipendente dagli Enti locali.

Gli oneri per il personale di cui al presente articolo sono a carico dello Stato.

Art. 40.
(Oneri a carico dei Comuni)

Gli oneri relativi alla costruzione, locazione, arredamento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali della scuola comunale ed annessi fanno carico al Comune.

I servizi amministrativi ed ausiliari necessari al funzionamento delle scuole comunali fanno carico al Comune.

Capo quinto: Scuole materne statali

Art. 41.
(Istituzione e ordinamento)

L'istituzione di scuole materne statali è regolata dalla normativa in vigore, fatto salvo quanto disposto dalla lettera b) del precedente art. 17.

L'ordinamento delle scuole di cui al presente Capo è stabilito dallo Stato.

La eventuale destinazione di personale di scuola materna statale alle istituzioni di cui ai precedenti Capi terzo e quarto si attua a norma di quanto previsto dal precedente art. 25.

Capo sesto: Disposizioni transitorie

Art. 42.
(Scuole attualmente funzionanti)

Le scuole materne attualmente funzionanti con autorizzazione rilasciata

dal Provveditore agli Studi ai sensi del T.U. 5 febbraio 1928 n. 577 e relativo Regolamento, sono considerate automaticamente istituzioni autonome paritarie a norma del precedente Capo terzo del presente Titolo.

Le IPAB che gestiscono e/o abbiano tra i fini la gestione di scuole materne, assumono la personalità giuridica di diritto privato e la denominazione di istituzione autonoma di scuola dell'infanzia. Nei consigli di amministrazione i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dallo Stato, in relazione alla struttura della cessata IPAB, vengono sostituiti con membri eletti dai soci, ovvero nominati dai rappresentanti degli interessi originari.

Art. 43.
(Personale attualmente in servizio)

Il personale insegnante attualmente in servizio presso le scuole materne statali, degli Enti locali e paritarie in possesso della relativa autorizzazione, è inserito di diritto tra il personale cui si applicano rispettivamente l'art. 34, l'art. 39 e l'art. 41 della presente legge.

Art. 44.
(Convenzioni con gli Enti locali)

Fino alla definitiva e totale attuazione della presente legge per le convenzioni in atto che prevedono oneri a carico dei Comuni a favore di scuole materne non statali per interventi di cui alla presente legge, lo Stato si assume l'obbligo del rimborso al Comune degli oneri sostenuti.

Le convenzioni esistenti conservano la loro efficacia nei limiti degli interventi diversi e eccedenti le previsioni della presente legge.

Art. 45
(Rinvio al Regolamento)

Le ulteriori disposizioni circa la normativa riguardante le scuole materne di cui al presente Titolo quinto sono previste dal Regolamento di cui al successivo art. 51.

TITOLO VI
NORME GENERALI,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 46.
(Rappresentanze negli Organi collegiali)

Le scuole paritarie e riconosciute attraverso propri rappresentanti partecipano di diritto agli organismi collegiali distrettuali, provinciali e nazionali in proporzione alla consistenza numerica degli alunni delle istituzioni stesse.

Il Ministro della P.I. è autorizzato ad apportare modifiche con proprio decreto alla composizione di detti organismi, assicurando la designazione dei rappresentanti attraverso regolari elezioni da parte delle diverse componenti, in analogia con quanto disposto per i rappresentanti delle corrispondenti istituzioni statali.

Art. 47.
(Comitato Scuola non statale)

In seno al Consiglio Nazionale della P.I. è costituito un Comitato per la scuola non statale, composto dai rappresentanti eletti a norma del precedente art. 46 e integrato per un terzo da membri di scuola statale dello stesso C.N.P.I.

Tale Comitato deve essere consultato sulle questioni esplicitamente indicate nella presente legge e, in genere, su tutte le questioni concernenti le scuole di Enti e privati, ivi compresi i disegni di legge, le ordinanze, le circolari ed altri ordinamenti.

Art. 48.
(Direzione Generale Scuola non Statale)

Fino alla ristrutturazione degli uffici del Ministero della P.I., l'attuale Direzione dell'Istruzione Media non statale assume la denominazione di

"Direzione Generale della Scuola Non Statale" con le competenze indicate dalla presente legge e dalle norme generali sulla istruzione.

Art. 49.
(Applicazione della legge)

Le istituzioni scolastiche ed educative in funzione all'entrata in vigore della presente legge con autorizzazione o presa d'atto rilasciate dalla autorità scolastica sono iscritte d'ufficio all'Albo di cui al precedente art. 5 se in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4; in caso contrario devono provvedere ad acquisirli entro tre mesi, pena la chiusura dell'istituzione.

Le istituzioni educative e scolastiche meramente private dovranno provvedere all'iscrizione all'Albo entro lo stesso termine di tre mesi, previo possesso dei requisiti indicati, pena la chiusura dell'istituzione stessa.

Le istituzioni che, all'entrata in vigore della presente legge, funzionino con corso di studi avente valore legale (elementari parificate, secondarie parificate, legalmente riconosciute e convenzionate), assumono la qualifica di "scuole riconosciute" se in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 10 della presente legge, ferma restando l'automatica iscrizione delle stesse all'Albo del Provveditorato di cui all'art. 5.

Alle scuole contemplate dal precedente comma che, all'entrata in vigore della presente legge, dimostrino di possedere i requisiti previsti dall'art. 17, viene riconosciuta d'ufficio la parità con i diritti che essa comporta.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 50.
(Titoli ecclesiastici)

A norma dell'art. 10/2 dell'Accordo di revisione del Concordato tra lo Sta-

to e la Chiesa Cattolica, i titoli accademici conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti anche ai fini dell'insegnamento nelle scuole dirette o riconosciute dall'Autorità ecclesiastica, nei limiti di quanto stabilito dagli ulteriori accordi previsti dall'art. 13/2 del Concordato stesso.

Art. 51.
(Regolamento)

Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

della P.I., sentito il Comitato di cui all'art. 47, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il Regolamento per la sua attuazione.

Art. 52.
(Copertura finanziaria)

Alla copertura finanziaria della presente legge si procede mediante apertura di apposito capitolo di spesa o mediante variazioni al bilancio del Ministero della P.I. e degli altri Ministeri interessati.

Risoluzione del Parlamento Europeo

LIBERTÀ D'INSEGNAMENTO NELLA COMUNITÀ EUROPEA

approvata il 14.3.84

IL PARLAMENTO EUROPEO

- a. viste le proposte di risoluzione presentate rispettivamente il 9.10.81 dall'On. Vié sulla Libertà d'insegnamento nella Comunità (doc. 1-585/81), il 25.5.83 dagli Onn. Sassano e altri sulla Libertà d'insegnamento in Europa (doc. 1-356/83) e il 6.1.83 dall'On. Horgan sull'istruzione pluriconfessionale (doc. 1-1085/82),
- b. vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione gioventù-cultura-educazione-informazione-sport (doc. 1-1456/83),
- c. nel riaffermare i principi stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948, segnatamente all'art. 26 concernente il diritto all'istruzione e il diritto dei genitori di decidere in merito al tipo di formazione da dare ai propri figli, nonché dal Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 19.12.1966, specie dal suo art. 13 concernente il diritto di ciascuno all'istruzione e la libertà di aprire e gestire istituti d'istruzione,
- d. richiamandosi alla Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell'educazione adottata dalla 11° Conferenza Generale dell'UNESCO a Parigi del 14.12.1960 e più specificatamente agli artt. 4 e 5 della stessa, relativi all'uguaglianza di possibilità e di trattamento nel campo dell'istruzione e al rispetto della libertà dei genitori a scegliere per i propri figli istituzioni diverse da quelle gestite dalle pubbliche autorità,
- e. richiamandosi alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950, e in particolare all'art. 9 relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché all'art. 2 del primo Protocollo aggiuntivo di detta Convenzione, del 20.3.82, relativo al diritto all'istruzione,
- f. in ossequio alla giurisprudenza in materia di diritto all'istruzione e di diritto dei genitori a decidere in merito all'istruzione dei figli della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e segnatamente alla sentenza del 7.12.196, serie A, n. 26, che confer-

ma il diritto inalienabile dei genitori alla libera scelta educativa per i propri figli, conformemente al Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

- g. vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 sulla tutela dei diritti fondamentali (1),
- h. vista la risoluzione del Parlamento del 7 luglio 1983 sulle scuole europee (2), avuto altresì riguardo alla situazione di accentuato pluralismo esistente in materia di istruzione negli Stati membri,
- i. considerando la prossima adesione della Spagna e del Portogallo,

chiede

l. che vengano riconosciuti i seguenti principi nell'ambito della Comunità europea:

- 1. *tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità: i genitori hanno diritto di decidere in merito all'istruzione e al genere di insegnamento per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d'attuazione;*
- 2. *tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'istruzione e all'insegnamento senza discriminazioni di sesso, di razza, di convinzioni filosofiche o religiose, di nazionalità o di condizione sociale o economica;*
- 3. *per l'accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale, razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest'ultimo;*
- 4. *il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ai dettami del diritto comunitario concernenti soprattutto l'istruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione;*
- 5. *l'istruzione e l'insegnamento hanno per obiettivo il completo sviluppo della personalità, come pure un maggior rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;*
- 6. *la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita;*
- 7. *la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica;*
— *tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; parimenti, ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica;*

(1) G.U. n. C 103 del 27 aprile 1977, oppure i trattati che istituiscono la CE 1978, pag. 214.

(2) G.U. n. C 307 del 14.11.1983, pag. 36.

- non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze del genere a favore dell'istruzione non confessionale;
 - in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari;
 - il rispetto della libertà di coscienza si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all'autorità dello Stato che agli istituti parificati o convenzionati;
8. gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono riconosciuti dallo Stato. Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali;
 9. il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale;
- a ciò non osta però che da parte degli istituti d'insegnamento fondati per libera iniziativa si esiga un certo contributo proprio, quale espressione della responsabilità propria e a sostegno della loro indipendenza;
10. spera che i principi sopra esposti riguardanti la libertà d'istruzione verranno pienamente rispettati dalla Spagna e dal Portogallo, con la loro adesione alla Comunità;

II. che, per l'attuazione dei principi sopraelencati, vengano adottate le seguenti misure:

1. al fine di agevolare l'assunzione postscolastica di attività professionali, il Consiglio emana, deliberando, a norma dell'articolo 57 del Trattato CEE, direttive intese al reciproco riconoscimento di certificati, diplomi e altri titoli, ponendo su un piano di parità i titoli rilasciati dalle scuole statali e dalle scuole riconosciute dallo Stato; la Commissione deve vigilare affinché nell'applicazione di questa direttiva venga garantita tale libertà negli Stati membri;
2. i Ministri della Pubblica Istruzione riuniti in sede di Consiglio adottano, al fine di garantire la libera e indiscriminata circolazione nella Comunità di quanti abbiano terminato gli studi — siano essi avvenuti in scuole statali o in scuole riconosciute dallo Stato —, adeguate raccomandazioni, onde raggiungere una equipollenza sostanziale fra titoli rilasciati da scuole statali e quelli rilasciati da scuole riconosciute dallo Stato;
3. le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuta dalla Comunità europea, si applicano anche in caso di violazione della libertà di istruzione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Ministri della Pubblica Istruzione, al Consiglio, alla Commissione e ai governi della Spagna e del Portogallo.


